

## STATUTO

### Articolo 1 (Denominazione, sede e clausola etica)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore, l'ASSOCIAZIONE denominata "AL CENTRO DELLA COMUNITÀ - ORATORIO DON BOSCO" Associazione di Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica (più brevemente indicata come "AL CENTRO DELLA COMUNITÀ ORATORIO DON BOSCO APS ASD" e di seguito anche detta "ASSOCIAZIONE"), ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 del Codice civile con sede in MONSANO Prov. ANCONA - PIAZZA MAZZINI N.2. L'associazione non ha fini di lucro ed è apolitica. Lo statuto stabilisce in particolare che l'associazione richieda la qualifica di "associazione sportiva dilettantistica" e di "associazione di promozione sociale".

L'associazione risulta infatti iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con la qualifica di associazione di promozione sociale, atteso che:

- 1) è una associazione senza scopo di lucro;
- 2) non si tratta di una amministrazione pubblica, formazione o associazione politica, sindacato, associazione professionale o di rappresentanza di categorie economiche, associazione di datori di lavoro, nonché ente sottoposto a direzione e coordinamento o controllo dai suddetti enti;
- 3) è una associazione che opera per realizzare finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale. In generale attraverso le attività organizzate intende promuovere il benessere psico-fisico della persona, la valorizzazione del bene relazionale, la costruzione di una comunità solidale, l'educazione, ad ogni età, al rispetto delle persone e delle regole;
- 4) realizza attività che sono considerate dal Legislatore come di interesse generale, quali:
  - a) esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive competitive e agonistiche. L'associazione è aperta alle aspirazioni ed interessi degli associati nella programmazione delle attività sportive. La gestione delle attività sportive presuppone inoltre la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, gestione improntata alla massima valorizzazione degli impianti sportivi per garantire, in particolare alle organizzazioni aderenti al medesimo Organismo sportivo, l'accesso alla pratica sportiva;
  - b) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale attraverso l'organizzazione di seminari, laboratori anche esperienziali, spettacoli quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva, all'adozione di sani stili di vita, alla realizzazione di eventi di socializzazione;
  - c) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo;
- 5) presenta un numero di soci superiore al minimo di sette richiesti dalla Legge;

- 6) non presenta tra i propri soci soggetti con scopo di lucro;
- 7) opera prevalentemente con l'apporto gratuito dei soci;
- 8) monitora la circostanza che il numero di eventuali dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi non sia alternativamente superiore a:
  - il 50% dei volontari continuativi e attivi;
  - il 5% del totale dei soci.

L'associazione intende inoltre qualificarsi come associazione sportiva dilettantistica, promuovendo come attività di interesse generale l'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, e manifestando la volontà di affiliarsi ad organismi sportivi riconosciuti dal CONI.

Lo statuto sancisce inoltre che l'adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

L'Associazione "CENTRO DELLA COMUNITA' ORATORIO DON BOSCO APS ASD", nel riconoscere il ruolo del soggetto promotore "Centro Nazionale Opere Salesiane – CNOS", ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20 settembre 1967, n. 1016, modificato con D.P.R. 2 maggio 1969, n. 294, e con l'adesione all'Associazione Nazionale "Salesiani per il Sociale" nonché al suo organo territoriale Comitato Italia Centrale, intende condividere l'impegno ad assicurare e qualificare nel territorio le dimensioni educative, formative, preventive e promozionali all'interno di una concezione unitaria di uomo e di società ispirata esplicitamente al sistema preventivo di Don Bosco ed al progetto e alla prassi salesiana.

L'Associazione procede con l'affiliazione a "POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" per la procedura di riconoscimento ai fini sportivi e alla procedura di riconoscimento della natura sportiva delle attività.

## **Articolo 2 (Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del Codice civile e della legislazione vigente. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Con riferimento all'attività sportiva, l'associazione accetta incondizionatamente le disposizioni statutarie e regolamentari del CONI, del CIO e degli organismi sportivi a cui si affilia con particolare riferimento alle norme antidoping, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organismi sportivi affilianti dovessero adottare nei relativi confronti, ivi incluse quelle relative a vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

### **Articolo 3 (Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### **Articolo 4 (Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

### **Articolo 5 (Finalità e attività)**

L'Associazione - per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - promuove e coordina nell'ambito territoriale delle Regioni di cui all'art.1 e con i limiti previsti dall'art. 5 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, aggiunte e sostituzioni, in favore degli Associati e di terzi, le seguenti attività:

- 1) interventi e servizi sociali;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 3) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 4) promozione e tutela dei diritti dei minori e promozione dell'affido e della solidarietà familiare e del diritto di ogni minore a vivere in famiglia;
- 5) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti eccedenti o comunque ricompresi nella normativa in materia di cessione a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi ovvero erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 6) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 7) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 8) attività programmate ovvero coordinate o deliberate dalla Associazione «Salesiani per il Sociale Aps».

L'Associazione intende inoltre realizzare le seguenti attività di interesse generale:

- 1) esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive competitive e agonistiche. L'associazione promuove in particolare le discipline del calcio, della pallacanestro, della pallavolo e della corsa, ma è aperta alle aspirazioni ed interessi degli associati nella programmazione delle attività sportive. La gestione delle attività sportive presuppone inoltre la

gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, gestione improntata alla massima valorizzazione degli impianti sportivi per garantire, in particolare alle organizzazioni aderenti al medesimo Organismo sportivo, l'accesso alla pratica sportiva;

- 2) esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive competitive e agonistiche. L'associazione promuove in particolare le discipline che rientrano nella categoria dei giochi e sport tradizionali, tra i quali anche quelli di carte. La gestione delle attività sportive presuppone inoltre la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, gestione improntata alla massima valorizzazione degli impianti sportivi per garantire, in particolare alle organizzazioni aderenti al medesimo Organismo sportivo, l'accesso alla pratica sportiva;

Tali attività sono dirette agli associati, relativi familiari e terzi e vengono realizzate con finalità di natura civica solidaristica e di utilità sociale. In generale attraverso tali attività si intende promuovere il benessere psico-fisico della persona, la valorizzazione del bene relazionale, la costruzione di una comunità solidale, l'educazione, ad ogni età, al rispetto delle persone e delle regole.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività organizzate.

## **Articolo 6 (Attività Diverse)**

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate nello stesso articolo 5. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Le attività diverse saranno svolte secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

## **Articolo 7 (Ammissione)**

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, accettano gli scopi fissati dallo Statuto. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti. L'associazione non si può in ogni caso qualificare come associazione di secondo livello ai fini del riconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica. Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. È altresì regolata dal versamento della quota associativa di cui all'articolo 8.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo entro due mesi esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto la domanda si intende respinta.

## **Articolo 8 (Diritti e doveri dei soci)**

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività dell'Associazione: il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

- 1) I soci pagano la quota annua nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 2) Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale elettivo e passivo ed hanno espressamente:
- 3) il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- 4) il diritto al voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- 5) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario attuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
- 6) Il diritto di poter usufruire dei servizi resi dall'Associazione direttamente e indirettamente tramite SCS/CNOS

È riconosciuto il diritto di voto a tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento del contributo associativo annuale. Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore.

I soci hanno il dovere di:

- 1) Versare le quote associative e le somme integrative, così come deliberato dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate.
- 2) sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- 3) partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
- 4) tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorso contrari ai principi morali
- 5) offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

### **Articolo 9 (Qualità di volontario)**

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

### **Articolo 10 (Recesso ed esclusione del socio)**

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine.

Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifica di socio e decadono quando non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

### **Articolo 11 (Organi sociali)**

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) Assemblea dei soci;
- 2) Consiglio direttivo;
- 3) Organo di controllo (qualora nominato).

### **Articolo 12 - (Assemblea)**

L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, così come previsto all'art. 8 del presente statuto.

Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria sia straordinaria.

Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice civile. Sono ammesse deleghe.

I componenti gli organi direttivi hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto qualora non in possesso dei requisiti di cui al terzo paragrafo del presente articolo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea stessa.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che le compete e le viene sottoposta.

### **Articolo 13 - (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea ordinaria:

- 1) elegge ogni triennio i componenti il Consiglio Direttivo;

- 2) annualmente vota il bilancio o consuntivo economico finanziario;
- 3) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- 4) delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- 1) elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine triennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo;
- 2) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- 3) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- 4) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 14 - (Validità Assemblee)**

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.

Le Assemblee Straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza almeno il cinquanta per cento più uno, degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. La partecipazione alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall'organo amministrativo con delibera di convocazione assembleare.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene convocata: mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggia telefonica e/o fax nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere

inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci ed i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

### **Articolo 15 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa. Stante i valori di fondo che ispirano l'azione dell'Associazione il Rappresentante pro-tempore della locale comunità cristiana entrerà a far parte di diritto del Consiglio Direttivo.

È composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni aventi diritto al voto, aventi una anzianità associativa di almeno sei mesi.

Il consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare presieduto dal consigliere più anziano; in tale prima riunione ripartisce le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vicepresidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune.

Il Segretario redige il verbale delle Assemblee e costituisce l'archivio dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail, non meno di tre giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il Presidente dell'Associazione o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o, in subordine, dal consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Le riunioni del Direttivo sono valide se è presente la metà più uno dei consiglieri.

Il consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- 1) Il versamento della quota annuale ai vari coordinamenti (federazioni a cui si aderisce (es: SCS/CNOS), secondo la procedura prevista;

- 2) La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, di un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente (01 gennaio - 31 dicembre);
- 3) la presentazione in tale occasione di un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel corso del nuovo anno sociale;
- 4) l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- 5) l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- 6) la fissazione delle quote sociali;
- 7) la proposta di modifica dello Statuto, e la proposta di emanazione e di modifica dei regolamenti sociali;
- 8) l'istituzione di commissioni e la nomina dei rappresentanti negli Organismi pubblici e privati, Federazioni ed altri Enti;
- 9) la facoltà di nominare tra i soci, dei soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.

Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade:

- 1) per dimissioni contemporanee di metà più uno dei suoi componenti;
- 2) per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell'arco del triennio della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti.

In queste ipotesi il Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra. I componenti dell'organo amministrativo non devono incorrere in cause di incompatibilità previste dall'ordinamento, ivi incluso quello sportivo.

### **Articolo 16 (Organo di Controllo)**

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate. L'organo rimane in carica tre anni e scade in coincidenza con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica. L'incarico può essere rinnovato.

L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale, nel qual caso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo:

- 1) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
- 2) verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- 3) verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
- 4) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- 5) verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- 6) previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
- 7) verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
- 8) individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
- 9) vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;
- 10) collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa;
- 11) assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti.

Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel relativo libro verbali. Le adunanze dell'organo collegiale vengono convocate dal Presidente o su richiesta di due suoi componenti. Qualora un componente dell'organo si dimetta o gli sia revocato il mandato dall'Assemblea, si procede alla sostituzione con il primo supplente. Se due su tre componenti si dimettono o vengono revocati, si procede a nuova nomina.

### **Articolo 17 (Risorse economiche)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti Pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- 1) contributi dei soci, degli enti e dei privati, da altri proventi derivanti dalle attività statutarie. da liberalità.
- 2) proventi delle "quote associative" e delle eventuali "quote integrative", Sottoscrizioni raccolte da pubbliche donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici. privati, Associazioni e soci;

- 3) proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione e nei limiti di legge.
- 4) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- 5) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- 6) elargizioni e donazioni;
- 7) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- 8) entrate da convenzioni;
- 9) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- 10) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- 11) rendite patrimoniali
- 12) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione iniziale sia dei successivi rinnovi.

### **Articolo 18 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

### **Articolo 19 (Bilancio)**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine estensibile a centoottanta giorni per esigenze anche di carattere organizzativo purché sia osservato il termine di deposito del bilancio nel registro unico nazionale del terzo settore.

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali assicurata attraverso l'accesso ai libri sociali ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

### **Articolo 20 (Diritto di Rivalsa)**

L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

### **Articolo 21 (Assicurazione dei volontari)**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

### **Articolo 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

### **Articolo 23 (Norme applicabili)**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme vigenti in materia.